

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

24 marzo 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Marco GIUSTA

Antonino IARIA

Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI

Sergio ROLANDO

Alberto SACCO

Alberto UNIA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE DI PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI.

Proposta dell'Assessore Rolando e della Vicesindaca Schellino.

I servizi sociali cittadini sono stati interessati, in attuazione di quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione, da un importante processo di riorganizzazione avviata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2723/2017 del 11 luglio 2017 e successivamente definita con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1361/2018 del 17 aprile 2018, i cui capisaldi sono stati individuati:

1. nella esigenza di costituire luoghi di risposta unitaria ai bisogni della popolazione evitando, così, la frammentazione del sistema dei servizi
2. nella incentivazione del lavoro di equipe multiprofessionali
3. nella promozione della formazione degli operatori volta a rafforzare gli interventi intesi al cambiamento dei singoli e del sistema
4. nell'accompagnamento del cittadino alle reti territoriali di prossimità
5. nella promozione e il sostegno dei processi di sussidiarietà al fine di implementare le capacità di risposta

Tutto ciò ha portato alla articolazione del territorio torinese in Distretti di Coesione Sociale connessi a poli di settore specializzati a valenza cittadina.

Contemporaneamente si è rafforzato il ruolo dei Servizi Centrali nelle funzioni di programmazione, organizzazione, acquisizione, regolazione e monitoraggio del sistema dei servizi nonché nelle relazioni di collaborazione con l'ASL e il Terzo Settore.

Il processo riorganizzativo ha poi dovuto tener conto delle novità introdotte da parte del Governo in materia di misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito di Inclusione Sociale, di cui al Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 147, erogato a partire da gennaio 2018, ed il Reddito di cittadinanza, di cui al Decreto ministeriale previsto dal comma 15 dell'art. 4 del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, erogato a partire da aprile 2019: tali misure, oltre a prevedere importanti e innovative funzioni da assicurare da parte dei servizi sociali, hanno comportato l'ampliamento significativo della platea dei cittadini di riferimento dei servizi cittadini.

In particolare, degli oltre 8.000 nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza di pertinenza dei servizi sociali cittadini, circa il 50 % è costituito da cittadini in precedenza mai conosciuti dal sistema dei servizi sociali della Città o comunque da anni non più in contatto con gli stessi.

Tutti questi nuclei familiari a partire dal mese di novembre del 2019 vengono progressivamente convocati dai Poli di Inclusione Sociale e dai Servizi specialistici della Direzione Servizi Sociali, al fine di verificarne bisogni e predisporre il previsto Patto di inclusione sociale, condizione di base per l'erogazione della componente di sostegno al reddito prevista dalla misura. Inoltre i Servizi sociali cittadini stanno curando la predisposizione, in stretta connessione con le altre Direzioni della Città e con il Terzo Settore, dei Progetti Utili alla Collettività, i percorsi di restituzione alla comunità in cui inserire i cittadini beneficiari di RdC.

Il contesto descritto ha reso necessario il ricorso ad un numero rilevante di professionalità esterne (al momento si tratta di 105 unità), acquisite attraverso la costituzione di rapporti a termine, sia con contratto a tempo determinato che in somministrazione.

Tali professionalità non solo hanno consentito di garantire l'erogazione delle prestazioni sociali ma hanno anche favorito l'introduzione di nuove e più aggiornate metodologie di lavoro, recentemente implementate.

Ne consegue l'esigenza di assicurare la continuità della prestazione di tali dipendenti almeno fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione illustrato, motivo per cui risulta necessario che la struttura possa contare su soggetti già pienamente inseriti nel tessuto lavorativo e in possesso degli strumenti professionali e di esperienza necessari.

Dato atto che con nota pervenuta in data 25/02/2020 acquisita al protocollo della Divisione Personale al n. 3614, le rappresentanze sindacali hanno richiesto di intervenire con urgenza in merito ai contratti a tempo determinato ormai giunti alla scadenza dei trentasei mesi relativi a personale con il profilo di assistente sociale ed educatore professionale.

Visti:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale stabilisce al comma 1 che: "Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35"; ed al comma 2 che "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.....*omissis*...I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro"

- l'art. 19 del D.Lgs., n. 81/2015, il quale stabilisce al comma 3 che "Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. ... "

Verificato che il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa sopra citata, prevedendo all'art. 50, comma 11, che ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di

lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
- e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
- f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Inoltre, l'art. 5, comma 5 - quater Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 così come modificato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 testualmente recita: *“Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell’articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.”*

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

- 1) di formulare, in conseguenza a quanto descritto in premessa, che integralmente si richiama, atto di indirizzo ai Direttori e ai Dirigenti competenti per il rinnovo dei contratti a termine relativi al personale assegnato alla Divisione Servizi Sociali per un massimo di ulteriori dodici mesi oltre la scadenza dei trentasei mesi.  
I relativi contratti verranno sottoscritti presso la Direzione Territoriale del Lavoro, come disposto dall'art. 19 del D.Lgs 81/2015;
- 2) di demandare alla Divisione Personale:
  - la verifica presso la Direzione Territoriale del Lavoro della possibilità giuridica di estendere l'istituto del rinnovo contrattuale oltre i 36 mesi ai lavoratori somministrati assegnati alla Divisione Servizi Sociali;
  - di richiedere parere consultivo al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero della Pubblica Amministrazione, in merito all'applicabilità della proroga prevista dall'art. 5, comma 5 - quater Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 così come modificato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, ai contratti in scadenza, per compimento dei 36 mesi, sia a tempo determinato che in somministrazione;
- 3) di stabilire che la spesa preventivamente da impegnarsi per la sottoscrizione dei contratti di rinnovo di cui trattasi troverà copertura a valere su fondi UE, statali, regionali o privati messi a disposizione dalla Divisione Servizi Sociali, o stanziati in capitoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato della Divisione Personale;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Bilancio, Tributi,  
Personale, Patrimonio  
Sergio Rolando

La Vicesindaca  
Sonia Schellino

Il Direttore  
Divisione Personale  
Giuseppe Ferrari

La Direttrice  
Divisione Servizi Sociali,  
Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro  
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente  
Area Personale  
Antonella Rava

La Dirigente  
Area Politiche Sociali  
Marina Merana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.  
(PARERE ESPRESSO IN MODALITA' DIGITALE)

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 11 firmato in originale:

LA SINDACA  
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Ferrari

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 marzo 2020 al 9 aprile 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 aprile 2020.